

COMUNE DI OSINI
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ
E
DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.12.2018

INDICE

Capo Primo

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento*
- Art. 2 Classificazione del comune*
- Art. 3 Gestione del servizio*
- Art. 4 Funzionario responsabile*
- Art. 5 Attività di controllo e di vigilanza*

Capo Secondo

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 6 Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni*
- Art. 7 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni*

Capo Terzo

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 Oggetto imposta*
- Art. 9 Soggetto passivo dell'imposta*
- Art. 10 Soggetto attivo dell'imposta*
- Art. 11 Autorizzazione*
- Art. 12 Responsabilità, decadenza revoca dell'autorizzazioni*
- Art. 13 Domanda e documentazione*
- Art. 14 Non necessità dell'autorizzazione*
- Art. 15 Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade*
- Art. 16 Pubblicità effettuata in conformità a leggi e regolamenti*
- Art. 17 Materiale pubblicitario abusivo*
- Art. 18 Anticipata rimozione o spostamenti dei mezzi pubblicitari*
- Art. 19 Obbligo della dichiarazione*
- Art. 20 Modalità di applicazione dell'imposta*
- Art. 21 Determinazione e calcolo dell'imposta*
- Art. 22 Tariffe*
- Art. 23 Maggiorazioni di imposta*
- Art. 24 Riduzioni dell'imposta*
- Art. 25 Pagamento dell'imposta*
- Art. 26 Rettifica ed accertamento d'ufficio*
- Art. 27 Riscossione coattiva dell'imposta*
- Art. 28 Rimborsi*
- Art. 29 Esenzioni dell'imposta*
- Art. 30 Esclusioni dall'imposta*

Capo Quarto

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 31 Istituzione e finalità del servizio*
- Art. 32 Soggetto passivo*
- Art. 33 Modalità per le pubbliche affissioni*
- Art. 34 Tariffe*
- Art. 35 Riduzioni del diritto*
- Art. 36 Pagamento del diritto – Recupero di somme*
- Art. 37 Esenzioni dal diritto*

Capo Quinto**SANZIONI ED INTERESSI**

Art. 38 Sanzioni tributarie e interessi

Art. 39 Sanzioni amministrative

Capo Sesto**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 40 Entrata in vigore

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce quant'altro richiesto dall'art 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente Regolamento si intendono rispettivamente:

- per "imposta" **l'imposta comunale sulla pubblicità;**
- per "diritto" **il diritto sulle pubbliche affissioni;**
- per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art 2

Classificazione del Comune

(Art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Osini, ai sensi dell'art 2 del Decreto, appartiene alla V° classe, in base alla popolazione residente al 31/12/2018, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n° 770 abitanti).

Art. 3

Gestione del Servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto, in forma diretta, come disposto dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione.

Art. 4

Funzionario Responsabile

(Art. 11 D.Lgs. 507/93)

Nella forma della gestione diretta, il comune è tenuto a designare un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 5

Funzioni di controllo e vigilanza

L'efficienza e l'efficacia dell'attività di accertamento e rilevazione di qualsiasi forma di pubblicità e delle pubbliche affissioni, dovrà essere garantita dall'operato dell'Agente di Polizia Locale, che dovrà effettuare controlli, verifiche e segnalare eventuali forme di evasione, nonché disporre nell'immediato gli atti necessari per il pagamento della relativa imposta (es: pubblicità sonora);

verificare l'apposizione nei manifesti pubblicitari la presenza della vidimazione identificativa del Comune di Osini.

CAPO SECONDO

Impianti per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni

Art. 6

Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è individuata come di seguito:

a) Via Roma : 48 metri quadrati corrispondente a n. 24 fogli del formato cm. 70x100;

b) Via Roma: n. 1 bacheca - dimensione 4 metri quadrati:

c) Via E. d'Arborea : . n. 2 bacheche - dimensione 4 metri quadrati e n. 1 bacheca- dimensione 1 metro quadrato;

d) Via Osini Vecchio: n. 1 bacheca - dimensione 4 metri quadrati ;

Art. 7

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Le superfici individuate all'art. 6, comma 1 per il 20 per cento sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80 per cento alle affissioni di natura commerciale.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), dovrà essere destinata esclusivamente alla soddisfazione dell'esigenza di pubblico interesse di propaganda elettorale, limitatamente al relativo periodo.

3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

CAPO TERZO

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Art. 8

Oggetto dell'imposta

(Art 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9

Soggetto passivo dell'imposta

(Art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10

Soggetto attivo dell'imposta

(Art 13 D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ;
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita;

Art. 11

Autorizzazione

(Art. 3. Comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente, la relativa autorizzazione Comunale.
2. Il Dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dalla Commissione edilizia degli Enti preposti alla tutela del vincolo.
4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi simili, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento.
7. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela, lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 23 comma 3 D.lgs. 285/92.
8. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art.12

Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art. 9 del regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un' adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:

non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;

b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;

c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 13

Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 11, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale rivolta al Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;

b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;

c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Alla domanda devono essere allegati:

a) documentazione fotografica (formato minimo centimetri 13x18) dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati (scala 1:1000) comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;

c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.

4. Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.

5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

6. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.

Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 14

Non necessarietà dell'autorizzazione

Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate **non è necessaria l'autorizzazione** di cui all'art. 11 del regolamento:

- a) Pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- b) Iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
- c) Pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
- d) Pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq 0,50 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso;
- e) Pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
- f) Pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
- g) Pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
- h) Pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;
- i) Pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
- l) pubblicità in forma ambulante;
- m) pubblicità sonora nelle forme previste.

Art. 15

Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.
2. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi similari è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 11.

Art. 16

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17, comma 4, del presente regolamento.

Art. 17

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati del Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

Art. 18

Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.

2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 19
Obbligo della dichiarazione
(Art. 8 D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune apposita dichiarazione , anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui all'art.14 il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

Art. 20
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:
 - a. **Art 12 - comma 1** - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
 - **comma 3** - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
 - b. **Art. 13** - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
 - c. - **Art. 14 - comma 1** - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.

- **comma 3** – stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa. (Art. 9 comma 1, D.Lgs. 507/93).

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

a. - **art. 14 - comma 4** – pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b. - **art. 15 - comma 1** – pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- **Comma 2** – per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- **Comma 3** – pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.

- **Comma 4** – pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata per la distribuzione del materiale pubblicitario;

- **Comma 5** – pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità;

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

a) Pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);

b) Pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

a) Pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA, (art. 14, comma 3, del decreto)

b) Pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

Art. 21

Determinazione e calcolo dell'imposta

(Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette a) bifacciali – l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità

b) polifacciali – l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 22

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al comune, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate dalla Giunta a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 23

Maggiorazione di imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7 comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'impresa è maggiorata del 33% per superfici comprese tra mq 5,5 ed 8,5 La tariffa dell'impresa è maggiorata del 50% per superfici oltre i mq 8,5 per:

a) pubblicità di cui **all'art. 12 del decreto**

comma 1 – insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.

comma 3 – affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture. (art. 12, comma 4, del decreto)

b) pubblicità visiva effettuata con veicoli di cui **all'art. 13, comma 1, del decreto**, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli. (art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto), la tariffa dell'imposta è maggiorata del 33% per superfici comprese tra mq 5,5 ed 8,5 e del 50% per superfici superiori a mq 8,5.

Art. 24

Riduzioni dell'imposta

(Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7 comma 6 del decreto).

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 25

Pagamento dell'imposta

(Art. 9 D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.

3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 26

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Art. 1 comma 161 Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario Responsabile del relativo Servizio.

Art. 27

Riscossione coattiva dell'imposta

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 28

Rimborsi

(Art. 1 comma 164 Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

Art. 29

Esenzioni dall'imposta

(Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- f) insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva **fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto)**;
- l) l'imposta non è dovuta per le pubblicità collocate sulle facciate esterne delle macchine eco-compattatori di superficie non superiore a 9 mq, la cui installazione sul suolo pubblico o privato sia stata preventivamente autorizzata dall'ufficio Ambiente del Comune in quanto ritenute di interesse pubblico, dotati di dispositivi idonei alla raccolta differenziata ed alla riduzione volumetrica di bottiglie PET, lattine in alluminio ed eventuali ulteriori frazioni valorizzabili. L'esenzione è riconosciuta per il periodo di tre anni dall'avvio dell'iniziativa. Si intende per avvio dell'iniziativa l'inizio dell'occupazione effettiva del suolo pubblico o privato con gli eco-compattatori;
- m) l'imposta non è dovuta per le pubblicità dei siti di rilevanza archeologica riconosciuti;

Art. 30

Esclusioni dall'imposta

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecentocentimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

CAPO QUARTO

Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Art. 31

Istituzione e finalità del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 32

Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 33

Modalità per le Pubbliche Affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
2. Ciascun manifesto da affiggere deve essere vidimato con il timbro del Comune;
3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano degli Impianti indicato al precedente art. 6 del Regolamento.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 34

Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

3. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 35

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è **ridotta alla metà**:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

e) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 36

Pagamento del diritto - Recupero di somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.

3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 37

Esenzioni dal diritto

1. Sono **esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni**:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- e) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati,
- h) non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a €. 5,00.

CAPO QUINTO

Sanzioni ed Interessi

Art.38

Sanzioni tributarie e interessi

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento generale delle entrate tributarie e di riscossione delle entrate extratributarie.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,00, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti.
Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione da Euro 51,00 ad Euro 258,00, purché vi sia stato un pregiudizio all'attività di controllo da parte dell'ufficio.
4. Nel caso previsto al precedente comma 2, è applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione in caso di adesione del contribuente all'accertamento mediante pagamento degli importi dovuti, entro il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie.
5. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Si applica la norma di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ravvedimento, ove ne sussistano i presupposti.
7. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 8 maggio 1998 n. 146, e dell'art. 13 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi legali nella misura giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 39

Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare, a mezzo dell'ufficiale di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 38 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento e l'espletamento delle attività secondo le modalità stabilite dall'art. 23 del decreto. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune, e sono dallo stesso destinati con apposito atto deliberativo al potenziamento ed al miglioramento di servizi per la comunità.

CAPO SESTO

Disposizioni finali

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore il 01/01/2019.